

DELIBERA N. 61/24/CONS

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
4, DELLA DELIBERA N. 9/24/CONS VOLTA ALL'ADOZIONE DI UN
PROVVEDIMENTO SULLE MODALITÀ TECNICHE E DI PROCESSO PER
L'ACCERTAMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEGLI UTENTI IN
ATTUAZIONE DELLA
DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation* - o Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito anche solo “*Codice*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche TUSMA) e, in particolare, gli articoli 41 e 42;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché*

per la sicurezza dei minori in ambito digitale” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, gli artt. 13-bis e 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la delibera n. 298/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*” e la relativa comunicazione di notifica, quale regola tecnica, alla Commissione europea;

VISTA la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 12 aprile 2023 tra l’Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali con il quale si impegnano a dare vita ad una serie di iniziative utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, mediante lo scambio di dati e informazioni, la creazione di gruppi di studio e il lancio di consultazioni pubbliche congiunte avuto particolare riguardo alla tutela dei minori online e alla pubblicità politica;

VISTO in particolare il tavolo congiunto istituito dalle due Autorità, finalizzato alla promozione di un codice di condotta che conduca le piattaforme digitali ad adottare sistemi per la verifica dell’età dei piccoli utenti che accedono ai servizi *online*;

VISTA la delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, recante “*Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159*”;

VISTO l’art.1 della suddetta delibera e, in particolare, il comma 1 che ha avviato il procedimento istruttorio finalizzato a dare attuazione al dettato del comma 3 dell’art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023,

attraverso l'approvazione di un provvedimento che disciplina le modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti;

CONSIDERATO che il comma 4 dello stesso articolo prevede l'avvio della consultazione pubblica, della durata di 30 giorni, sarà oggetto di delibera dell'Autorità con allegato documento di consultazione previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il provvedimento n. 88 dell'8 febbraio 2024 con cui, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante), esaminata la bozza di provvedimento trasmessa dall'Autorità, ha espresso parere favorevole all'avvio della consultazione pubblica prevista dall'Autorità con propria deliberazione n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024;

VISTE, in particolare, le osservazioni che, a titolo di collaborazione istituzionale, il Garante ha espresso sul testo sottoposto all'attenzione, trasmesse con separata nota del Segretario generale;

RITENUTO di tener conto delle osservazioni nella versione finale del testo che si sottopone a consultazione pubblica;

CONSIDERATO la normativa vigente – anche specificamente riferita al ruolo dell'Autorità - richiama più volte l'esigenza di implementare meccanismi di *age verification* stabilendo che i minori hanno diritto ad un livello più elevato di protezione dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, anche introducendo misure più rigorose nei confronti di ogni servizio della società dell'informazione;

CONSIDERATO che la Commissione europea sostiene e promuove l'attuazione di norme mirate alla tutela dei minori *online* e che l'art. 28 del DSA, richiede che tutti i fornitori di piattaforme on-line accessibili ai minori adottino misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, anzitutto mediante l'attivazione dei meccanismi di verifica dell'età;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera j), del DSA i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione dei rischi sistemici, tra cui *“misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi”*;

VISTO l'art. 8 del GDPR che reca le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione;

VISTI i poteri specificamente assegnati all'Autorità dal TUSMA e, in particolare:

- dal comma 7 dell'art. 41 laddove prevede che: *Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti,*

la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell’Autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell’articolo 38, comma 1;

- dai commi 1 e 6 dell’art. 42 laddove prevedono che: *1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:*

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell’articolo 38, comma 3;

[omissis]

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell’accesso.

CONSIDERATO in particolare che in base al comma 7 dell’art. 42 del TUSMA:

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

[omissis]

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

[omissis]

h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell’utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

RITENUTO pertanto opportuno valutare, nell’ambito della consultazione pubblica di cui si dispone l’avvio, se il sistema di verifica dell’età delineato nel documento posto in consultazione mediante l’indicazione di requisiti generali e di indicatori di *performance* sia efficace, idoneo e funzionale a trovare applicazione, ai sensi del contesto normativo da ultimo richiamato, anche con riferimento ad ulteriori tipologie di contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Avvio del procedimento)

1. Nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato a dare attuazione al dettato del comma 3 dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023, di cui all'art. 1 della delibera n. 9/24/CONS è avviata la consultazione pubblica per l'approvazione di un provvedimento che disciplina le modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti.
2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, Direttore della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, che si coordina con la Direzione servizi digitali per i profili di competenza della stessa.
3. Le modalità di partecipazione alla consultazione ed il documento di consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba